

"Centro Culturale Talamoni"

20900 Monza - Via Zucchi 22/B

C.F. 9.453.919.015.0

Verbale assemblea dei soci

In data odierna, 07 gennaio 2026, presso la sede sociale di Monza - Via Zucchi n.22/B - alle ore 21.15 come da avviso di convocazione trasmesso a tutti gli associati, si è riunita in seconda convocazione - dopo che è andata deserta la prevista prima riunione fissata per il giorno 05 gennaio 2026 alle ore 14.00 - l'assemblea del "Centro Culturale Talamoni" al fine di deliberare sul seguente

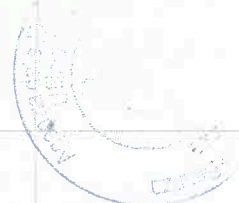
ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente e approvazione del nuovo testo di statuto in conformità alle normative del Terzo Settore ed alla conseguente iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Edoardo Bressan che chiama a fungere da segretario della riunione la Sig.ra Mirella Tagliabue.

Il Presidente dà atto che su un totale di 21 soci aventi diritto di voto sono presenti:

- in proprio n.15 soci e 2 soci per delega, come sotto nominativamente indicato.



ET

13

Il Presidente dà atto che del Comitato Esecutivo sono ,
presenti, oltre a sé stesso:

- Pessina Augusto, Scaglione Paola, Tagliabue Mirella
Luisa, Seregni Marina Franca, Sanvito Samuele, Vas-
sena Silvia e Gaschi Bruno, mentre è assente giusti-
ficata la consigliera Imovilli Daniela.

I 15 (quindici) soci presenti in proprio, oltre agli
otto consiglieri sopra indicati, sono: Brioschi
Luigi, Crotti Maurizio, Della Greca Antonio, Mam-
bretti Renato, Rossi Walter, Tommasi Adalberto e Vi-
ganò Manuel.

I due soci presenti per delega sono: Pennati Marco e
Vassena Giorgio.

I soci assenti, oltre alla già citata consigliera
Imovilli, sono: Trisciani Adriano, Trezzi Gianluigi e
Venturini Claudio.

Il Presidente, dopo i controlli formali sopra de-
scritti, constata la validità dell'assemblea e

DICHIARA

aperta la discussione in merito all'unico punto posto
all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noti i motivi per i quali dopo le
iniziali deliberazioni assunte con assemblea dei soci
del 29 ottobre 2025 è necessario apportare alcune
variazioni al testo di statuto Associativo, anche in

3
13

base alle indicazioni recepite dagli uffici del RUNTS.

Lo Statuto viene adeguato alla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo 117/2017 ed assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale, con la puntualizzazione che trattasi di associazione non riconosciuta.

Il Presidente espone con dovizia di particolari tutte le modifiche proposte, dando lettura del proposto nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che viene distribuito in visione a tutti i presenti.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA

all'unanimità dei soci presenti

I

- di adeguare le norme dello Statuto alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore;

- di approvare, articolo per articolo, e così nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Associativo che si allega alla lettera "A", così come illustrato dal Presidente, e pertanto con tutte le modifiche proposte;

II

EB

23

di conferire al Consiglio Direttivo tutti i poteri,
per le operazioni necessarie e opportune per far ri-
sultare, attuare e perfezionare tutto quanto qui de-
liberato e precisato, ratificando in tutto fin d'ora
l'operato.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente to-
glie la seduta e scioglie l'Assemblea alle ore 22.15.

Monza, 07 gennaio 2026

Il segretario

(Tagliabue Mirella)

Tagliabue Mirella

Il Presidente

(Bressan Edoardo)

Edoardo Bressan

Allegati:

A) Nuovo testo di statuto

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TRIBUTARIO DI MONZA
Registrazione 21/01/2026
C.N. #42#
Esig. € #200.00#

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Arongia
L'ATTO
Benvenuto Francesco Sofia



STATUTO

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi del decreto D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Centro culturale Talamoni - APS**" di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione, priva di personalità giuridica, assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione attualmente ha sede nel Comune di Monza (MB)

Con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede dell'Associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 117/2017, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Consiglio Direttivo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Finalità e Oggetto

Art. 3) L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Con riferimento ai contenuti nell' art. 5 del D.lgs.117/2017 l'Associazione svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e tra queste in particolare: LB

- l'organizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto f dell'art. 5) ;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.lgs.117 /2017 (punto i dell'art. 5);
- gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k dell'art. 5);
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto w dell'art. 5).

L'Associazione sviluppa la presenza e l'attività svolta a partire dal 1982 dal "Centro Culturale Talamoni" in Monza. La figura del beato Luigi Talamoni, attraverso i suoi scritti e la sua testimonianza coraggiosa, sono punto di riferimento e ispirazione per l'Associazione.

Essa promuove e organizza occasioni di:

1. Divulgazione culturale, artistico-musicale, storico-letterario, teatrale, letterarie, pittoriche, fotografiche, cinematografiche;

2. Approfondimento per creare consapevolezza sui temi di attualità di carattere storico, sociale, antropologico, etico e religioso, sia a livello generale che legati al territorio in cui l'Associazione opera attraverso:
 - promozione di conferenze, seminari, cicli di lezioni, ricerche, gruppi di studio, convegni, manifestazioni in genere;
 - gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi politici, economici, religiosi, educativi e culturali;
 - promozione della informazione anche attraverso la stampa di giornali murali e non (con esclusione dei quotidiani), volantini e pamphlet, utilizzando anche strumenti informatici quali internet, posta elettronica, ecc.;
 - promozione di attività per il tempo libero;
 - svolgimento di corsi di aggiornamento culturale e professionale.
3. Incontro e socializzazione in contrasto con il progresso dell'individualismo e dell'isolamento, per favorire un tessuto sociale compatto, coeso e solidale

L'Associazione potrà occuparsi di ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché risulti coerente con le finalità istituzionali e sia idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tutto questo nel pieno rispetto dell'Art.6 del D.lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

EB

Durata

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Associati

Art. 5) Con riferimento all'art 35 del D.lgs.117/2017, l'Associazione di promozione sociale è costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del D.lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Qualora successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito sopra, esso deve essere integrato entro un anno.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'Associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima Associazione.

Se, nel corso della vita dell'Associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di

tale evento, pena la cancellazione automatica dell'Associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, accettano finalità e regole previste dal presente Statuto.

Possono partecipare all'Associazione le persone aderenti agli Enti associati.

I soci si distinguono in:

- a. soci ordinari
- b. soci volontari
- c. soci sostenitori
- d. soci onorari

Art. 6) Con esclusione dei soci onorari, ogni associato, in ragione alla tipologia sopraindicata, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, che può essere modificata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione del Consiglio Direttivo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

Come stabilito dall'Art. 23 comma 2 del D.lgs. 117/2017 il Consiglio Direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato e, sempre per lo stesso articolo, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

EB

Art.7) L'Associazione garantisce la tutela assoluta della riservatezza dei dati personali forniti, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il D.lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e trasparenza.

Diritti e doveri degli associati

Art. 8) Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, indi anche la partecipazione alle Assemblee, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; in assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato e, ad ogni modo, non inferiore a quanto indicato dall'art. 35 del D.lgs.117/2017. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 9) La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione, decesso.

- **Morosità** - La qualifica di associato si perde per morosità nel versamento della quota associativa annuale per uno o più anni.

- **Recesso** - L'associato può, in qualsiasi momento, senza limiti o condizioni, recedere all'Associazione, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, o ad ogni modo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta il rimborso della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso produce effetti nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

- **L'Esclusione** è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9.1) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9.2) Il decesso dell'associato non conferisce alcun diritto alla liquidazione della quota di partecipazione agli eredi.

Soci volontari

Art. 9.3) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

Art. 9.4) Ai sensi dell'Art. 17 del C.T.S. qualora i soci volontari svolgessero la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito Registro Volontari. L'Associazione garantirà la loro assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del Art. 18 del D.lgs.117 del 3/7/2017 (codice del terzo settore);

Art.9.5) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed eventuali Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti.

Assemblea degli Associati

Art. 11) L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che risultano in regola con la qualifica al momento della convocazione.

Art. 12) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail con richiesta di conferma dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea, qualora necessario, potrà prevedere anche una partecipazione per via telematica, purché tutti i partecipanti siano identificabili, sia garantita loro la possibilità di seguire la discussione e intervenire in tempo reale, e possano votare

Art. 13) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sui medesimi.

EB

Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e se possibile tramite eventuale espressione con sistemi digitali.

Art. 14) All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali o i loro sostituti, in caso si componenti dimissionari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 15) L'Assemblea, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice o dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la responsabilità degli amministratori, quest'ultimi non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, l'Assemblea è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati iscritti nel libro soci.

Art. 16) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono consultabili tramite il sito istituzionale o tramite consultazione nella sede dell'Associazione.

EB

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di quattro anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e potrà nominare il Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e un Direttore Scientifico. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

In caso di cessazione anticipata di uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti nell'ultima elezione e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito. Ai sensi dell'art. 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter Codice civile.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'art. 15 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate e con riferimento all'art. 26, comma 4 del D.lgs.117/2017 uno o più amministratori possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs.117/2017.

Art.18) Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie di esercizio, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la definizione delle quote associative;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono formalizzate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente e Vicepresidente

Art. 20) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 21) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 22) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Direttore Scientifico

Art. 23) Il Consiglio Direttivo può designare tra i Soci un Direttore Scientifico dell'Associazione con la funzione esecutiva di curare l'elaborazione del programma culturale annuale avvalendosi di eventuali collaborazioni esterne. Il programma è approvato dal Consiglio Direttivo dopo verifica di congruità con gli scopi dell'Associazione e della disponibilità finanziaria per la sua attuazione.

Il Direttore Scientifico non ha diritto a compenso, può venire destituito in qualsiasi momento con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo e la sua durata in carica è la stessa del Consiglio Direttivo e può essere rinominato.

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Art. 24) L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'Associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.lgs.117/2017, sue modificazioni o integrazioni.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice civile e di cui all'art. 10 D.lgs.117/2017. I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs.117/2017. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Art. 25) L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi i limiti di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs.117/2017, sue modificazioni o integrazioni.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

EB

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs.117/2017 e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Raccolta Fondi

Art. 27) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità quanto disposto Art. 7 del D.lgs.117/2017

Utili, Avanzi di gestione, Fondi e Riserve

Art. 28) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.lgs.117/2017;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs.117/2017;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Devoluzione del Patrimonio

Art. 29) Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.117/2017, in caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Scritture Contabili e Bilancio

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 Codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgole zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. EB

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31) Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero centesimi) il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.lgs.117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 annui, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 32) Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 31 e 32 del presente statuto, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi. A tale scopo gli associati dovranno richiedere in forma scritta l'accesso ai Libri e l'organo competente sarà obbligato a fornirne la visione entro sette giorni dalla richiesta.

Scioglimento dell'Associazione e Liquidazione

Art. 33) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.117/2017, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Acquisto della Qualifica di Ente del Terzo Settore

Art. 34) Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Norme di rinvio

Disposizioni finali

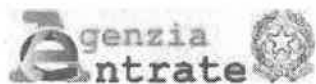
Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice del terzo settore (del D.lgs.117/2017) e le relative norme attuative, oltre che il Codice Civile e le disposizioni di attuazioni dello stesso, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione.

Clausola di salvaguardia:

Art. 36) Qualora una o più disposizioni del presente Statuto risultassero, anche a seguito di modifiche normative successive alla sua approvazione, in contrasto con la legge o con disposizioni imperative, esse saranno considerate inefficaci solo per la parte oggetto del contrasto e dovranno intendersi automaticamente sostituite di diritto con le disposizioni normative vigenti. Resta comunque fermo, per quanto possibile, l'intento e la volontà originari dell'Associazione. Tale eventuale sostituzione non inciderà sulla validità delle restanti disposizioni statutarie, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Monza, il giorno 07/01/2026

Edoardo Borsari



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/01/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT, serie 3, numero 42

data di stipula: 07/01/2026

ident.vo telematico: TNT26L000042000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94539190150

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94539190150				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24